



# COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29/03/2018

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di Marzo alle ore 18:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 26/03/2018, Prot. N. 8171, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
FLORINDI GABRIELE	SI	GIANFORTE LAURA	SI
FABBIANI ALICE	--	DI BRIGIDA PIERPAOLO	--
GALLI FRANCO	SI	VENTURA ANGELO	SI
PRATENSE IGNAZIO	SI	RUGGIERI ROBERTO	SI
DI GIACOMO DENIA	SI	PERAZZETTI MATTEO	SI
DI GIACOMO MIRKO	SI	VALLOREO MAURIZIO	SI
LONGOVERDE PATRIZIA	SI	TRAVAGLINI LUCIA	SI
COLLEVECCHIO MIRKO	--	CIABARRA CARLO ANTONIO	SI
DEL DUCHETTO FRANCO	SI		

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, GALLI FRANCO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 14 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31

dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;

- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 01.08.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo dei servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28.07.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.04.2016 si è proceduto a determinare le aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2017 si è proceduto a determinare le aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 31.03.2017, immediatamente eseguibile;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, **comma 639**, della **legge 27 dicembre 2013, n. 147**, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, **comma 3-bis**, del **decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'**articolo 243-bis** del testo unico di cui al **decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**, o il dissesto, ai sensi degli **articoli 246** e seguenti del medesimo testo unico di cui al **decreto legislativo n. 267 del 2000** ..."*;

**VISTA** la propria deliberazione n.9, in data odierna, *immediatamente eseguibile*, con la quale sono state confermate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria già in vigore nell'anno 2017:

#### **Aliquote e detrazioni IMU anno 2018**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detrazione</b>
Aliquota ordinaria	0,98%
Terreni agricoli	0,76%
Alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale	0,4%
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Per le unità immobiliari del centro storico "foglio catastale 25", diverse dall'abitazione principale, interessate dai interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistico di cui alla L.R. n. 18/1983 o interventi di cui all'art. 3 del D.P.R. n.	0,46%

380/2001 (art.7 regolamento per l'applicazione imposta municipale propria - IMU)	
--	--

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

**Ritenuto** quindi di poter confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI **per l'anno 2018**, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1-A8 e A9	<b>0,18%</b>
altri fabbricati	<b>0,08%</b>
Aree fabbricabili	<b>0,08%</b>
Alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale	<b>0,00</b>
Immobili di categoria "D" (industriali) esclusi categoria "D10" (strumentali agricoli)	<b>0,00%</b>
fabbricati rurali strumentali	<b>0,10%</b>
imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o in località Piano di Sacco nell'anno 2016 e successivi nonché a favore delle imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall'anno in corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione si applica a condizione che si qualifichino come <b>imprese green</b> ovvero che intervengano sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione ISO14001/EMAS o tramite l'applicazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale con benefici diretti sull'ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli impatti sul territorio. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.	<b>0,04%</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o ceduti in comodato.	<b>0,1%</b>

Stimato in **€ 266.000** il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

**Dato** atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- protezione civile;

**Visti** i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate contenute nell'allegato A) del presente atto, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 555.040,11
2	SICUREZZA	€ 518.114,57
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 625297,69
4	MANUTENZIONE DEL VERDE	€ 169.294,29
5	PROTEZIONE CIVILE	€ 53.322,00
<b>TOTALE</b>		€ 1.921.068,66

a fronte di un gettito di €. 266.000,00 (copertura 13,84%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale; Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con Voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Ruggieri, Perazzetti, Valloro, Travaglini, Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti i consiglieri Fabbiani, Di Brigida e Collevocchio);

### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI **per l'anno 2018**, confermate delle aliquote in vigore nell'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota
abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1-A8 e A9	<b>0,18%</b>
altri fabbricati	<b>0,08%</b>
Aree fabbricabili	<b>0,08%</b>
alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale	<b>0,00%</b>
Immobili di categoria "D"(industriali) esclusi categoria "D10" (strumentali agricoli)	<b>0,00%</b>
fabbricati rurali strumentali	<b>0,10%</b>
imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o in località Piano di Sacco nell'anno 2016 e successivi nonché a favore delle imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall'anno in corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione si applica a condizione che si qualificano come <b>imprese green</b> ovvero che intervengono sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione ISO14001/EMAS o tramite l'applicazione di tecnologie a ridotto impatto ambientale con benefici	<b>0,04%</b>

diretti sull'ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli impatti sul territorio. Le imprese hanno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano nel settore dei rifiuti.	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o ceduti in comodato.	<b>0,1%</b>

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
3. di stimare in €. 266.000 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
4. di stabilire in €.1.921.068,66 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento (All. A) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 555.040,11
2	SICUREZZA	€ 518.114,57
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 625297,69
4	MANUTENZIONE DEL VERDE	€ 169.294,29
5	PROTEZIONE CIVILE	€ 53.322,00
<b>TOTALE</b>		€ 1.921.068,66

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;
6. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione Tributi.
7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con Voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Ruggieri, Perazzetti, Valloro, Travaglini, Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti i consiglieri Fabbiani, Di Brigida e Collevocchio);

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 462 del 20/03/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott. NERONE FABRIZIO in data 20/03/2018.

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 462 del 20/03/2018 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott. NERONE FABRIZIO in data 20/03/2018.

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Presidente  
GALLI FRANCO

Segretario Generale  
Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 622**

Il 10/04/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 10 del 29/03/2018 con oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 10/04/2018.